

(N. 1970)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e ZENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1966

Trasformazione del ruolo dei contabili di Marina in ruolo a carriera speciale

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 3 febbraio 1936, n. 189, concernente il riordinamento dei personali civili della Marina, nell'istituire il ruolo unico dei contabili della Marina (gruppo B), stabiliva la tabella organica in 130 unità e precisava all'articolo 5, le seguenti funzioni di istituto per tale personale:

« Il personale dei contabili della Marina è incaricato di tenere la contabilità dei magazzini M.M., di esercitare le funzioni di gestore di cassa presso le Direzioni di Commissariato M.M. e di disimpegnare altre eventuali attribuzioni contabili presso l'Amministrazione centrale e quella periferica, escluse le attribuzioni di competenza del personale di ragioneria degli arsenali M.M. di cui alla legge 6 luglio 1911, n. 648, e degli ufficiali dei Corpi militari della Marina ».

In seguito alle accresciute esigenze della Marina militare ed alle più responsabili funzioni attribuite al personale di tale ruolo, specie presso gli uffici dell'Amministrazione centrale a carattere amministrativo-contabile-ragionieristico, con la legge 31 luglio 1956, n. 915, la tabella organica dei contabili di Marina veniva elevata a n. 261 unità e contestualmente si sanciva uno sviluppo di carriera fino al grado VI (ex coefficiente 500).

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, i ruoli organici delle carriere di concetto dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri geometri, del personale di ragioneria degli arsenali M.M. e dei ragionieri dell'Aeronautica sono stati trasformati in ruoli a carriera speciale, con sviluppo di carriera fino all'ex coefficiente 670, mentre il ruolo dei contabili di Marina, pur incrementato a 445 unità (vedasi tabella n. 27 allegata al decreto sopra citato) è stato lasciato nella carriera di concetto; ciò senza giustificazione alcuna in quanto i contabili, come appresso sarà dimostrato, disimpegnano compiti del tutto analoghi a quelli dei ragionieri.

Le funzioni attribuite ai singoli ruoli trasformati in carriera speciale dalle singole leggi istitutive sono infatti le seguenti:

Ragionieri di artiglieria

Regio decreto 9 agosto 1914, n. 1419, che approva il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria.

Art. 8. — I ragionieri, sotto l'immediata e diretta dipendenza del capo dell'ufficio cui sono addetti (tecnico o di amministrazione) attendono al disbrigo degli affari riguardanti la gestione del materiale, del denaro e dei lavori ed alle relative scritture e contabilità, nonchè al disimpegno delle altre attribuzioni d'indole tecnico-amministrativa e di carattere contabile loro assegnate.

Ragionieri geometri

Istituzione per il servizio dei lavori e del materiale del Genio M.M., approvata il 1° dicembre 1922.

Art. 5. — I ragionieri geometri sono addetti alle sezioni ed all'Ufficio amministrazione.

Ad essi possono essere affidati servizi speciali, sia tecnici, sia amministrativi.

I ragionieri geometri addetti alle sezioni dipendono dal capo sezione e lo coadiuvano nel disimpegno di tutto il servizio tecnico ed amministrativo della sezione. Possono essere chiamati a sostituire il capo sezione nelle sue assenze. Più specialmente essi eseguono la misurazione ed il conteggio delle opere, la misurazione e la stima dei terreni e degli immobili da espropriarsi e compilano le varie carte amministrative della sezione. I ragionieri geometri addetti all'ufficio amministrazione dipendono direttamente dal capo ufficio amministrazione e lo coadiuvano nel disimpegno degli affari amministrativi e contabili dell'ufficio medesimo.

Art. 6. — I ragionieri geometri addetti dipendono e coadiuvano il capo ufficio amministrazione nel disimpegno degli affari amministrativi, nella tenuta dei registri e nella compilazione delle carte contabili. Sono chiamati a far parte delle commissioni per la collaudazione dei materiali e possono avere tutti gli altri incarichi speciali, sia tecnici, sia amministrativi, che il direttore crede opportuno di affidare loro.

Ragionieri degli arsenali M.M.

Legge 6 luglio 1911, n. 648, che approva le disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della marina.

Art. 3. — Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso gli arsenali M.M.

Ragionieri dell'Aeronautica

Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica.

Art. 13. — Ragionieri dell'Aeronautica presso gli Enti territoriali dell'Aeronautica le funzioni di gestore di cassa o di magazzino, quando non siano affidate ad ufficiali, devono essere disimpegnate da primi ragionieri e ragionieri.

Da un esame comparativo delle cennate norme legislative riguardanti i ruoli a carriera speciale si rileva agevolmente che tutte le funzioni attribuite ai singoli ruoli sono di carattere amministrativo-contabile-ragionieristico, come quelle che la legge attribuisce ai contabili di Marina, mentre in particolare sono palesemente identiche le funzioni dei ragionieri di artiglieria, dei ragionieri dell'Aeronautica e dei contabili di Marina. Infatti esse sostanzialmente affidano ai tre ruoli compiti inerenti alla gestione di cassa o di denaro, ed alla gestione del materiale e dei magazzini.

Che i ruoli di ragioneria e quello dei contabili svolgano analoghi compiti è dimostrato oltre che dall'impiego indiscriminato con il quale viene utilizzato tale personale nei vari servizi, anche dai frequenti trasferimenti di personale di ragioneria degli arsenali in quello dei contabili di Marina e viceversa in base all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che recita

così: « Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera ». Il termine « corrispondente » secondo la giurisprudenza corrente presuppone che i ruoli comprendano impiegati dotati di analoga competenza e quindi in possesso di una corrispondente idoneità ai servizi, così da consentire l'utilizzazione dei funzionari nei nuovi ruoli.

Giova altresì sottolineare la conclusione cui pervenne la riunione dei Segretari generali della Difesa, presieduta dal Ministro *pro tempore*, nell'adunanza del 20 novembre 1962. In tale occasione si stabilì di concedere, in occasione del riordinamento dei ruoli, la carriera speciale ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri di Marina, ai contabili di Marina ed ai ragionieri dell'Aeronautica. Alla stessa conclusione pervenne anche il Consiglio superiore delle Forze armate nell'adunanza del 26 agosto 1965, esprimendo parere favorevole sull'articolo 20 dello schema di disegno di legge sul riordinamento delle carriere e revisione degli organici, che prevedeva le carriere speciali per i ragionieri di artiglieria, i ragionieri degli arsenali M.M., i contabili di Marina, i ragionieri dell'Aeronautica ed anche i ragionieri geometri dell'Esercito.

Da quanto si è venuto ad illustrare, appare evidente che il ruolo di concetto dei con-

tabili ha tutti i titoli per essere incluso tra i ruoli a carriera speciale, contemplati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479. Trattasi di una categoria benemerita e molto apprezzata nell'ambito della Marina militare, formata da funzionari preparati e capaci, in notevole numero provvisti del diploma di laurea, che disimpegna spesso le proprie attribuzioni fianco a fianco con il personale dei ruoli di ragioneria, a ragione della similarità delle funzioni e che maggiormente si troverà ad operare insieme di mano in mano che i servizi della Difesa saranno unificati.

È quindi necessario che venga compiuto nei loro riguardi un atto di giustizia, ritenuto indispensabile dal punto di vista etico ed opportuno per l'Amministrazione, che valga a togliere la categoria dello stato di ingiustificato disagio e soggezione morale e gerarchica nei riguardi dei colleghi dei ruoli di ragioneria a carriera speciale.

Allo scopo di estendere la carriera speciale alla carriera di concetto dei contabili della Marina, si propone l'approvazione dell'unito disegno di legge e della tabella organica relativa, assicurando che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto le differenze di stipendio per i tre elementi che potranno accedere alla nuova qualifica di ispettore contabile sono ampiamente compensate dalla riduzione di due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il ruolo dei contabili di Marina di cui alla tabella n. 27 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è trasformato in ruolo a carriera speciale di cui alla parte II, titolo V, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, con la consistenza e l'organico di cui alla tabella annessa alla presente legge.

TABELLA

Carriera speciale dei contabili di Marina

Ex coeff.	Qualifiche	Posti di organico
<i>Carriera direttiva:</i>		
670	Ispettore contabile	3
500	Direttore contabile di 1 ^a classe	18
402	Direttore contabile di 2 ^a classe	52
325	Vice direttore contabile	89
<i>Carriera di concetto:</i>		
271	Contabile	} 281
229	Contabile aggiunto	
202	Vice contabile	
	Totale	<u>443</u>